



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 26 del 12 maggio 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**AURIGEMMA – SABATINI – SIMEONI – CARTAGINESE – CREA
NERI – CIARLA – DELLA CASA – TIDEI – MAROTTA – D’AMATO
BONAFONI – ZEPPIERI**

***ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI “EXPO 2030 E GRANDI
EVENTI”, “GIUBILEO 2025”, “PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA
E POPOLARE” E “SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA”***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: I – IV – X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



PROPOSTA DI LEGGE N.

CONCERNENTE:

**ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI “EXPO 2030 E GRANDI EVENTI”,
“GIUBILEO 2025”, “PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE”” E
“SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA”**

*d’iniziativa del Presidente del Consiglio regionale e dei Presidenti dei Gruppi consiliari del
Consiglio regionale*

Antonello Aurigemma

Firmato digitalmente da: Antonio Aurigemma
Organizzazione: CONSIGLIO REGIONALE DEL
LAZIO/80143490581
Data: 12/05/2023 13:40:10

Daniele Sabatini

Firmato digitalmente da: Daniele
Sabatini
Data: 26/04/2023 12:42:02

Mario Luciano Crea

Firmato digitalmente da: Mario Luciano
Crea
Data: 21/04/2023 12:32:57

Roberta Della Casa

Firmato digitalmente da: Roberta Della Casa
Data: 26/04/2023 12:10:43

Alessio D’Amato

Firmato digitalmente da: Alessio
D’Amato
Data: 28/04/2023 15:37:04

Giorgio Simeoni

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 27/04/2023 13:17:19

Nazzareno Neri

Firmato digitalmente da: Nazzareno Neri
Data: 21/04/2023 13:02:57

Marietta Tidei

Firmato digitalmente da: Marietta Tidei
Organizzazione: CONSIGLIO REGIONE
LAZIO/80143490581
Data: 27/04/2023 12:14:50

Marta Bonafoni

Firmato digitalmente da: Marta Bonafoni
Limite d'uso: Explicit Text: Questo certificato ri
spetta le raccomandazioni previste dalla Determ
inazione Agid N. 121/2019
Motivo: Sottoscrizione PL
Luogo: Roma
Data: 21/04/2023 12:49:20

Laura Cartaginese

Firmato digitalmente da:
Cartaginese
Data: 26/04/2023 14:32:32

Firmato digitalmente da: Mario Ciarla
Ciarla
Data: 26/04/2023 14:52:31

Claudio Marotta

Firmato digitalmente da:
Claudio Marotta
Data: 26/04/2023 11:21:34

Alessandra Zeppieri

ALESSANDRA
ZEPPIERI
27.04.2023 15:15:50
GMT+01:00

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella fase di avvio della presente legislatura (XII legislatura) è emersa l'esigenza di esaminare specifiche tematiche ritenute di particolare rilevanza per lo sviluppo e la crescita della Regione, nonché di approfondire questioni di interesse generale, di grande attualità, che hanno riflessi anche sulla comunità regionale.

Al fine di soddisfare tale esigenza, la presente proposta di legge prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto, di più commissioni speciali "per l'effettuazione di studi, indagini conoscitive o per l'approfondimento di particolari temi".

In particolare, la proposta istituisce:

- la Commissione speciale "Expo 2030 e grandi eventi", con il compito di effettuare indagini, studi e analisi sulle tematiche relative alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale 2030 nonché lo svolgimento di altri grandi eventi, al fine di valutarne l'impatto in termini di opere infrastrutturali e attività connesse (art. 1);
- la commissione "Giubileo 2025", con la funzione di monitorare e verificare gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025, di garantire il processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni nonché l'informazione su tutte le attività di organizzazione del Giubileo e preparative allo stesso (art. 2);
- la commissione speciale "Piani di zona per l'edilizia economica e popolare", per studiare e approfondire la tematica dei piani di zona e acquisire ogni elemento di conoscenza in ordine al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare (art. 3);
- la commissione "Semplificazione amministrativa", con la funzione di effettuare una ricognizione delle procedure amministrative previste dalla normativa regionale al fine dello snellimento delle stesse e di rafforzamento della capacità amministrativa nei vari ambiti di intervento della Regione (art. 4).

Per lo svolgimento delle proprie attività, le commissioni speciali, che durano in carica trenta mesi, si avvalgono di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria, composte da una dotazione di tre unità per le quali è previsto l'aumento della disponibilità, come indicato all'articolo 6, del programma 0101 "Organi istituzionali" della missione 01 "Servizi istituzionali, titolo 1 "Spese correnti" per ciascuna annualità del triennio 2023-2025, con corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025 a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti" per un importo annuale di 520.000,00 euro.

Inoltre, la proposta prevede che le commissioni abbiano accesso agli atti utili all'esercizio delle proprie competenze, possano svolgere audizioni e indagini conoscitive e presentino all'Aula una relazione sull'attività svolta.

Art. 1

(Istituzione della commissione speciale “Expo 2030 e grandi eventi”)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto, è istituita la commissione speciale “*Expo 2030 e grandi eventi*”, di seguito denominata commissione *Expo e grandi eventi*.
2. La commissione *Expo e grandi eventi* ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche inerenti la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione Universale 2030 nonché lo svolgimento di altri grandi eventi, finalizzati a valutare l'impatto che tali manifestazioni, in termini di opere infrastrutturali e attività connesse, possono avere sull'intero territorio regionale, anche in funzione dello sviluppo strategico dell'intera Regione.
3. La commissione *Expo e grandi eventi* ha, altresì, il compito di monitorare la partecipazione della Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7, al Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura di Roma ad ospitare EXPO 2030.
4. Nello svolgimento della propria attività, la commissione *Expo e grandi eventi* ha accesso agli atti utili all'esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
5. La commissione *Expo e grandi eventi* è composta da cinque consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, lettera a), e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
6. Per l'espletamento dei compiti assegnati, la commissione *Expo e grandi eventi* si avvale di una struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria composta da una dotazione di personale di tre unità scelto tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa o comando nel limite di una unità e collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite di una unità divisibile in due contratti a tempo parziale. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall'articolo 9 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche.

Art. 2

(Istituzione della commissione speciale “Giubileo 2025”)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto, è istituita la commissione speciale “*Giubileo 2025*”, di seguito denominata commissione Giubileo.
2. La commissione Giubileo ha la funzione di monitorare e verificare gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025, anche in attuazione degli indirizzi che verranno impartiti dagli enti competenti, di garantire il processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni nonché l'informazione su tutte le attività di organizzazione del Giubileo e preparative allo stesso.
3. Nello svolgimento della propria attività, la commissione Giubileo ha accesso agli atti utili all'esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
4. La commissione è composta da cinque consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, lettera a), e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
5. Per l'espletamento dei compiti assegnati, la commissione Giubileo si avvale di una struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria composta da una dotazione di personale di tre unità scelto tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa o comando nel limite di una unità e collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite di una unità divisibile in due contratti a tempo parziale. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall'articolo 9 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche.

Art. 3

(Commissione speciale “Piani di zona per l’edilizia economica e popolare”)

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 1, dello Statuto, è istituita la commissione speciale “Piani di zona per l’edilizia economica e popolare” al fine di studiare e approfondire la tematica dei piani di zona nella Regione e acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare. L’attività della commissione è volta in particolare ad esaminare:

- a) il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato;
- b) il rispetto, da parte dei soggetti incaricati di realizzare programmi di edilizia abitativa attraverso contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per realizzare i programmi stessi;
- c) le modalità di gestione dei piani di zona e l’esistenza di eventuali violazioni commesse dalle imprese e cooperative costruttrici in relazione a canoni di locazione o prezzi di vendita applicati per gli alloggi sociali;
- d) l’adempimento da parte dei comuni e della Regione degli obblighi previsti dalle convenzioni, dai disciplinari e dagli atti d’obbligo stipulati con il concessionario, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia.

2. L’attività della commissione ha, altresì, lo scopo di raccogliere gli elementi necessari per approfondire la gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruente contributi pubblici.

3. La commissione può acquisire pareri o contributi da esperti, da comitati di quartiere, dai coordinamenti dei piani di zona, da cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attività. La commissione può, altresì, invitare i sindaci e i componenti delle giunte dei comuni interessati a riferire su circostanze e temi di cui possano essere a conoscenza nonché ascoltare i consiglieri comunali in carica che possano risultare a conoscenza di circostanze ritenute rilevanti.

4. Nello svolgimento della propria attività, la commissione può invitare i ministeri competenti, le province e i comuni singoli e associati della Regione, a fornire informazioni e documenti utili ai fini della propria attività. Può richiedere l’audizione di funzionari e dirigenti dei ministeri e degli enti locali territoriali per le materie di rispettiva competenza.

5. La commissione è composta da cinque consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, e all’articolo 15, commi 1, 2 e 3 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

6. Per l’espletamento dei compiti assegnati, la commissione Piani di zona per l’edilizia economica e popolare si avvale di una struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria composta da una

dotazione di personale di tre unità scelto tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa o comando nel limite di una unità e collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite di una unità divisibile in due contratti a tempo parziale. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall'articolo 9 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche.

7. La commissione ha facoltà di produrre relazioni intermedie sulle attività svolte su ogni singolo piano di zona. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4

(Istituzione della commissione speciale “Semplificazione amministrativa”)

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto, è istituita la commissione speciale “*Semplificazione amministrativa*”, di seguito denominata commissione Semplificazione.
2. La commissione Semplificazione ha la funzione di effettuare una ricognizione delle procedure amministrative previste dalla normativa regionale al fine dello snellimento delle stesse e di rafforzamento della capacità amministrativa nei vari ambiti di intervento della Regione, elaborando anche proposte di interventi legislativi e amministrativi finalizzati a ridurre il peso della burocrazia sui cittadini, sulle associazioni e sulle imprese.
3. Nello svolgimento della propria attività, la commissione Semplificazione ha accesso agli atti utili all’esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
4. La commissione è composta da cinque consiglieri nominati dal Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, lettera a), e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio.
5. Per l'espletamento dei compiti assegnati, la commissione Semplificazione si avvale di una struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria composta da una dotazione di personale di tre unità scelto tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa o comando nel limite di una unità e collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite di una unità divisibile in due contratti a tempo parziale. Al personale di cui al periodo precedente compete il trattamento economico previsto dall'articolo 9 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche.

Art. 5
(Disposizioni comuni)

1. Le commissioni speciali di cui alla presente legge hanno sede presso il Consiglio regionale e durano fino al termine previsto dall'articolo 15, comma 4 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
2. Le commissioni di cui al comma 1 presentano all'Aula una relazione sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni relative all'organizzazione e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 520.000,00 annui, si provvede con l'aumento della disponibilità, del programma 0101 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, titolo 1 “Spese correnti” per ciascuna annualità del triennio 2023-2025, con corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025 a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione